

### *Assegnazione della casa coniugale su accordo*

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 18 gennaio 2017 (Pres. Cattaneo, rel. Laura Stella)

#### **Assegnazione della casa familiare – Assenza di figli – Ammissibilità – Esclusione – Eccezione – Accordo dei coniugi**

*Nel giudizio di separazione o divorzio, la casa coniugale non può essere assegnata a uno dei coniugi in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti (comuni) o in mancanza di specifico accordo delle parti; se un tale accordo sussisteva al momento della separazione e non è confermato in sede di divorzio, del pari non può procedersi al vincolo ex art. 337-sexies c.c.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

#### **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il ..2016 e regolarmente notificato alla convenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il sig. X X chiedeva al Tribunale di Milano: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra Y Y Y a Milano in data ..2002, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri del matrimonio; di assegnare la casa coniugale sita in Milano, via .. al sig. X X.

Il ricorrente esponeva: che dal matrimonio non erano nati figli; che i coniugi avevano acquistato in comproprietà la casa coniugale sita in Milano, ... stipulando un mutuo ipotecario trentennale. Il sig. X allegava l'intervenuta separazione dalla sig.ra Y dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza in data ..2014. Con la predetta sentenza il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e, recependo l'accordo delle parti sul punto, assegnava la casa coniugale al sig. X.

All'udienza per la comparizione personale dei coniugi fissata in data ..2016, la convenuta non compariva, né si costituiva in giudizio. Il sig. X insisteva nella domanda di divorzio e riferiva di non aver più contatti con la moglie e di essere venuto a conoscenza dallo stato di famiglia della sig.ra Y della convivenza di quest'ultima con un nuovo compagno e della nascita di un figlio. Precisava, inoltre, che la casa coniugale è in comproprietà con la moglie, ma che la stessa si era da subito disinteressata del pagamento del mutuo e che in sede di separazione la predetta abitazione era stata assegnata al sig. X di comune accordo con la sig.ra Y.

Il Presidente f.f., impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza della convenuta, non assumeva provvedimenti in mancanza di prole e di domande economiche; dava atto che le parti in sede di separazione avevano concordato l'assegnazione al marito della casa coniugale.

All'udienza in data ..2016, il Giudice istruttore, rilevata la regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale alla convenuta, dopo una prima notifica non andata a buon fine, dichiarava la contumacia della sig.ra Y. Il ricorrente precisava le conclusioni e il G.I. rimetteva la causa al Collegio in decisione.

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e dev'essere accolta.

I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in Milano il ..2002, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano - ... - e pure trascritto nei registri del Comune di ... (anno .. ..); risultano separati come da sentenza n. ../2014 pronunciata dal Tribunale di Milano e pertanto si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il ricorso per ottenere il divorzio in data ...2016. Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art.3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Quanto alla domanda del ricorrente di confermare l'assegnazione della casa coniugale allo stesso, tale domanda non può essere accolta, attesa la mancanza dei presupposti di legge, non avendo le parti figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Si rileva, peraltro, che l'accordo tra i coniugi sull'assegnazione della casa coniugale al sig. X, accordo concluso dalle parti in sede di separazione, non è stato rinnovato nel presente giudizio, posto che la sig.ra Y non è mai comparsa in udienza.

Nulla sulle spese, stante la natura necessaria del giudizio, svoltosi senza l'opposizione della convenuta, rimasta contumace.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, così statuisce:

1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da X X e Y Y Y in Milano il ...2002 (atto n. ...);
2. Mandare il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, limitatamente al capo 1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di ..., perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge, e a comunicare la sentenza al Comune di ..., ove pure il matrimonio è stato trascritto;
3. Non provvede all'assegnazione della casa coniugale, in mancanza dei presupposti di legge;
4. Nulla sulle spese.

Così deciso in Milano, il 18.1.2017